

è ora!



BISOGNI E MERITI

ORGANO DEL NUOVO PSI

26 FEBBRAIO 2015

Direttore Responsabile **GIANFRANCO POLILLO** - Direttore Editoriale **MARIA BALDARI**

ANNO II N.37

La responsabilità civile dei magistrati da Vassalli ad Orlando

RIFORMA PER LA MAGISTRATURA

di **Vincenzo Papadia**

Erano gli anni del Governo Craxi e i socialisti italiani insieme ai radicali osarono attivare un referendum sulla giustizia giusta (diritti fondamentali della dignità e libertà dell'uomo) e sulla responsabilità civile dei magistrati. L'allora PCI non era d'accordo e fece grande sponda alle associazioni dei magistrati, che si spesero molto contro il referendum, che, però, gli italiani in massa votarono e vinsero. Non lo avessero mai fatto, perché la vendetta fu atroce.

Tuttavia, il Ministro della Giustizia, Prof. Giuliano Vassalli, socialista, predispose un d.d.l. che poi diventò legge 13 aprile 1988, n.117 sulla responsabilità dei magistrati. Legge che vide da allora ad adesso solo 400 casi di richiesta di risarcimento danni per mala giustizia dovuta a colpa dei magistrati, ma soltanto 34 casi riuscirono ad essere discussi, ma solo 7 di questi arrivarono all'indennizzo, in 27 anni. Id est!

Si molto discusso di ciò e si è tentato di ritornare alla eguaglianza formale dei magistrati con gli altri cittadini comuni. L'ANM (Associazione Nazionale Magistrati) con in testa la corrente di magistratura democratica si è sempre opposta affinché la legge fosse riformata. Forse finalmente si è maturato il tempo perché le castagne cadessero dall'albero e con una riduzione di 15 giorni di ferie, un taglio di 120.000 euro l'anno di stipendio (gliene restano 240.000) e con la nuova legge il Governo Renzi trovando consenso in Parlamento anche di banchi della attuale opposizione, è riuscito a portare in porto una riforma che cerca

di applicare l'art.28 della Costituzione italiana sulla responsabilità per chi esercita pubbliche funzioni (anche se giurisdizionali).

Precisiamo che si è nel campo della responsabilità civile danni e non in quella penale di diversa impostazione, ma rientrante per certi profili di dolo o colpa grave.

Comunque sia a giorni vedremo il testo pubblicato in G.U. ed attendiamo l'entrata in vigore.

Vediamo cosa contiene l'articolato per estrema sintesi:

1° **Responsabilità**. Il danno da rilevare è più esteso del precedente. Si estende la responsabilità per la risarcibilità del danno patrimoniale, al di fuori dei casi di privazione della libertà personale. Il danno inferto deve essere l'effetto di un comportamento ovvero condotta, atto o provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con "dolo" o "colpa grave" oppure conseguente a "diniego di giustizia".

2° **Rivalsa**. Resta fermo il principio per cui a risarcire il danno è lo Stato. Occorrerà citare per danni la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'azione di richiesta dei danni si prescrive in due anni (era uno). Si porranno problemi del Foro dello Stato (Avvocatura di Stato). Lo Stato se perderà la causa si rivarrà sul magistrato ovvero sul suo stipendio, sino al massimo del 50% (assegno alimentare) (ora era fino ad un terzo).

3° **Soppressione del filtro** (ammazzata richieste). Non ci saranno più controlli preliminari di ammissibilità della domanda di risarcimento danni contro lo Stato. L'attività di filtro era rivolta a stabilire se vi fossero o meno i presupposti e la valutazione di manifesta

infondatezza della domanda giudiziale dell'attore, sinora affidata al Tribunale distrettuale (e lì cadeva l'asino), che è cancellata.

4° **Colpa Grave**. Gli antichi romani distinguevano le culpa: in grave, levis, gravissima, ecc. Ora pare la legge nuova ritiene che le ipotesi di colpa grave si ridefiniscono e si integrano così:

a) Per l'affermazione di un fatto inesistente o la negazione di un fatto esistente;

b) Per violazione manifesta della legge e del diritto comunitario o in caso di travisamento del fatto e delle prove;

c) Per l'adozione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dei casi previsti dalla legge e senza motivazione.

5° **Travisamento** (dei fatti). Rileva nei fatti macroscopici rilevabili ictu oculi. Trattasi di una già precisa fissazione del criterio interpretativo della corte costituzionale. Il travisamento si ha quando è macroscopico ed evidente (alla luce del sole). Esso non richiede alcun approfondimento di carattere interpretativo o valutativo per essere capito.

6° **Clausola di salvaguardia**. Pur confermando che il magistrato non è chiamato a rispondere dell'attività di interpretazione giuridica della legge e di valutazione del fatto e delle prove, si escludono espressamente, da tale ambito, di irresponsabilità, i casi di dolo e colpa grave e la violazione manifesta delle legge e del diritto dell'Unione Europea.

Insomma v'è un poco di ritorno a Montesquieu, Marchese di Condorcet e alla sua la bouche de la loi.

Il Presidente della Repubblica, Prof Sergio Mattarella, Presidente anche del CSM: ieri alla scuola dei magistrati di Firenze ha fatto esplicitamente capire che è d'accordo con tale riforma, quindi sarà promulgata tranquillamente. Vedremo in fase di applicazione se il cane mangerà il cane o forse l'osso resterà dov'era.

è ora!

Direttore Responsabile
Gianfranco Polillo

Reg. Tribunale di Benevento n.1013/14
Dep. in Cancelleria il 23/06/2014

c/o Avv. R. Tibaldi
C.so Garibaldi, 82 - 82100 Benevento
Via Archimede, 10 - 00197 Roma
Tel.: 391.3762521
on-line: www.eorasocialista.it;
e-mail: nuovopsi@arubapec.it

stampato in proprio